

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE LA
NUOVA SCUOLA SOC. COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIALE NAPOLI 40

Numero REA: PS - 77112

Codice fiscale: 80032950414

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato n. 10.252 - Lettera "B"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA SCUOLA SOC. COOP."**.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa ha sede in Pesaro.

La Cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art.2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

Art.3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, si propone di perseguire, in modo organizzato, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi.

La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 142/2001.

Le attività istituzionali sono svolte con modalità

non commerciali, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 19 novembre 2012 n. 200 pubblicato sulla G.U. del 23 novembre 2012 ed in particolare, le attività didattiche sono da considerare paritarie rispetto a quelle statali, con l'adozione di un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente, l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità e di bilancio; l'attività è svolta dietro il versamento di un corrispettivo di importo tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Il presente statuto è redatto in conformità alle previsioni dell'art. 2514 c.c.

Art.4 - Oggetto sociale

La Cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante:

- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educative della famiglia.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche in pieno possesso dei diritti civili, di buona condotta morale e civile, che condividano lo scopo sociale e le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della Cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Le persone fisiche che intendono prestare la propria attività gratuitamente a favore della Cooperativa possono diventare soci volontari ai sensi dell'art.2 Legge 381/91.

L'organo Amministrativo delibera sull'ammissione dei soci volontari.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del Libro Soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art.6 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione; in essa vanno precisati:

- a) nome, cognome, comune e data di nascita, e domicilio;
- b) attività professionale;
- c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per un importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto.

Il nuovo socio deve versare il capitale sottoscritto entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Non adempiendo a tale obbligo la domanda si intende decaduta.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

L'Organo amministrativo, tra gli altri motivi, può non accogliere la domanda di ammissione se tale ammissione comporta la modifica della normativa applicabile.

Art.7 - Doveri del socio

Con l'ammissione alla società il socio assume il preciso impegno:

- a) di osservare lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;
- b) di soddisfare ogni importo dovuto per servizi particolari goduti;
- c) partecipare attivamente alla vita della Cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.
- d) di versare l'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Art.8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art.9 - Recesso del socio

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e che non sia più in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarlo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori comunicano al socio la presa d'atto del recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può proporre ricorso alla assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione della presa d'atto.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno

indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

Art.10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) che non partecipi alla vita della Cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive;
- i) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione alla assemblea ,nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.11 - Liquidazione

Ai soci recedenti e/o esclusi non compete alcun rimborso del capitale versato in funzione degli scopi mutualistici e dell'assenza di scopo di lucro anche indiretto.

Art.12 - Trasferimento delle azioni dei soci operatori

Le azioni dei soci operatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

Le azioni non sono rappresentate da titoli.

TITOLO IV

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 13 Emissione obbligazioni e strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni e strumenti finanziari ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

La remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci saranno remunerati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2514 lett. b) c.c.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.14 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è

formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci ordinari, ciascuna del valore di euro 25,00 (euro venticinque virgola zero centesimi);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art.15 - Requisiti di mutualità prevalente

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, nel rispetto e nei limiti della previsione di cui all'art. 2514 c.c., pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire utili ai soci in qualsiasi forma;
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, deve obbligatoriamente essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ovvero, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'introduzione e la soppressione della clausola caratterizzante i requisiti di mutualità prevalente ex art. 2514 c.c. potranno essere deliberate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art.16 - Bilancio di esercizio e destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi

dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e comunque con lo scopo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.17 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art.18 - Modalità di assunzione delle decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art.19 - Competenze dell'Assemblea

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio, e la destinazione degli utili;
- c) la nomina e l'eventuale revoca delle cariche sociali;
- d) la misura degli eventuali emolumenti da corrisponderci agli Amministratori, non soci per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- e) l'approvazione dei regolamenti attuativi del presente statuto;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- h) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- i) la deliberazione avente ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- m) la deliberazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- o) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art.20 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo e deve effettuarsi mediante lettera, fax, e-mail, inviata ai soci ed agli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per

l'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, non presenti.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.21 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, e per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, per lo scioglimento anticipato della cooperativa, per la proroga della durata, per la nomina e per i poteri dei liquidatori e per una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente con il

sistema della alzata di mano. E' peraltro data facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

**Art.22 - Diritto di voto
e rappresentanza in assemblea**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel pagamento del capitale sottoscritto.

Ogni socio persona fisica ha un (1) solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque (5) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Art.23 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art.24 - Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere

trascritte nell'apposito libro.

Art.25 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio delle delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C. ovvero la riduzione del capitale, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato.

Art.26 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri delegati, se nominati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi

autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.27 - Compensi agli Amministratori

L'attività di amministratore, ove, a tale carica, siano chiamati i soci, è svolta a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Per gli amministratori non soci l'eventuale compenso è stabilito dall'Assemblea.

Art.28 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Salvo il disposto del successivo articolo, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel nell'apposito registro dei revisori legali dei conti; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall'Assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del Collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ART.29 - Controllo contabile

Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro o quando l'Assemblea lo decide dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico ha durata di tre esercizi e la revoca può avvenire solo per giusta causa sentito il Collegio Sindacale ove nominato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30 - Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri base ai quali deve rivolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Art.31 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex art. 2514 lett. d) c.c. ovvero ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F/to Giorgio Maniscalco

" Nelson Alberto Cimmino (sigillo)

=====

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del D.LGS 7 marzo 2005, n. 82.